

LE CONVIVENZE DI FATTO



LE CONVIVENZE DI FATTO APRONO LE PORTE
AD UNA NUOVA INQUIETANTE FIGURA

LA SUOCERA DI FATTO





UNIONI CIVILI E CONVIVENZE: QUALCHE PREMESSA

“Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”

Legge 20 maggio 2016 n. 76


Approvata l'11 maggio dalla Camera dei Deputati con il voto di fiducia, è stata pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21.5.2016 ed è entrata in vigore il 5.6.2016

La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l'istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali.

E' composta da un articolo suddiviso in 69 commi.

- **Unioni civili** (commi 1 -35)
- **Convivenze di fatto** (commi 36 – 65)

I commi 66 – 69 contengono disposizioni generali di natura finanziaria necessarie per salvaguardare gli equilibri di bilancio dello Stato a seguito dell'introduzione di questi due nuovi istituti



Unioni Civili

VIENE ISTITUITA CON
DICHIARAZIONI
RECEPITE IN UN ATTO DI



STATO CIVILE

Convivenze di
fatto

VIENE ISTITUITA CON
UNA DICHIARAZIONE
REGISTRATA IN



ANAGRAFE

La distinzione tra i due istituti non ha un impatto solo sotto il profilo della competenza (ufficiale di stato civile in caso di unioni e ufficiale d'anagrafe per le convivenze) ma determina una sostanziale differenziazione dal punto di vista delle procedure istitutive e dell'efficacia probatoria delle registrazioni.

UNIONI CIVILI




La costituzione mediante la formazione di un atto di stato civile con conseguente assunzione dell'efficacia probatoria di cui all'art. 451 del Codice Civile (*gli atti dello stato civile fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto*)

CONVIVENZE DI FATTO

La costituzione mediante dichiarazione resa all'ufficiale d'anagrafe registrata nella banca dati anagrafica



Si applicano i principi del regolamento e della legge anagrafica.
L'ufficiale d'anagrafe "accerta" la sussistenza dei requisiti per la registrazione della convivenza di fatto



La cessazione dei requisiti, dichiarata dalle parti o "accertata" costituisce il presupposto per la cancellazione della convivenza.

Chi sono i conviventi di fatto? Art. 1, comma 36, L. 76/2016

Per «conviventi di fatto» si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La convivenza anagrafica (art. 5 DPR 223/89)

«agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.»

La famiglia anagrafica (art. 4 DPR 223/89)

«agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.»

SONO 3 ENTITA' DIFFERENTI

FAMIGLIA ANAGRAFICA



CONVIVENZA ANAGRAFICA



CONVIVENZA DI FATTO



Requisiti e modalità di accertamento dei conviventi di fatto

Si intendono per conviventi di fatto:

- Due persone maggiorenni;
- Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza morale e materiale;
- Non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio, o da un'unione civile;
- L'iscrizione anagrafica avviene quale famiglia.

Famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi e convivenza di fatto

In pratica, la convivenza di fatto è un istituto giuridico simile alla famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi. Tuttavia ...

La famiglia anagrafica fondata su “semplici” vincoli affettivi, può essere costituita da due o più persone, anche minorenni.

La convivenza di fatto è composta da DUE persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale

All'interno della famiglia anagrafica già iscritta, fondata su qualunque tipo di vincolo, può essere costituita una convivenza di fatto

Requisiti

Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per la costituzione di una “convivenza di fatto” è necessario verificare la presenza di:

- ELEMENTI SOGGETTIVI (legati alla volontà della costituzione),
- ELEMENTI OGGETTIVI (che necessitano quindi di accertamenti).

ELEMENTI SOGGETTIVI:

- Legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

ELEMENTI OGGETTIVI:

- Maggiore età;
- Insussistenza di rapporti di parentela, affinità o adozione;
- Insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile;
- Unione stabile.

REQUISITI SOGGETTIVI E MODALITA' DI ACCERTAMENTO

IL LEGAME AFFETTIVO DI COPPIA

Il legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale è un elemento puramente soggettivo, alla stregua del legame affettivo dichiarato per la costituzione di un unico stato di famiglia ed è pertanto rimesso esclusivamente alla dichiarazione delle due parti interessate.

L'elemento soggettivo è condizione necessaria ma di per sé non sufficiente per la costituzione della convivenza di fatto.

E' necessario che sussistano anche i requisiti oggettivi

REQUISITI OGGETTIVI E MODALITA' DI ACCERTAMENTO

- ✓ maggiore età
- ✓ insussistenza di rapporti di parentela, affinità o adozione
- ✓ insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile



Verifica requisiti mediante
acquisizione

Cittadini italiani



copia integrale dell'atto di nascita

Cittadini stranieri



Attestazione consolare relativa alla
insussistenza dei vincoli di parentela, affinità,
adozione, matrimonio, unione civile

REQUISITI OGGETTIVI E MODALITA' DI ACCERTAMENTO

insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile


- con altre persone
- OPPURE
- tra gli stessi conviventi

Tale requisito si rileva dalla lettura dei commi 50 e 59 laddove viene previsto che l'unico presupposto per la stipula di un contratto di convivenza è l'esistenza della "convivenza di fatto", e che viene sancita la risoluzione automatica del contratto di convivenza in caso di matrimonio tra gli stessi conviventi, ma anche tra un convivente ed altra persona.

Requisito dell'unione stabile Come si accerta?

“Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223».

Precisato che l'art. 4 non si riferisce ad una dichiarazione anagrafica, come afferma il comma 36, ma contiene la definizione della famiglia anagrafica, il richiamo a tale concetto anagrafico determina indirettamente anche gli elementi oggettivi che identificano il requisito della “**unione stabile**”.



Unione stabile



Stabile convivenza




✓ dimora abituale nello stesso comune

✓ coabitazione

UNIONE STABILE: COME SI ACCERTA

Il concetto di stabile convivenza presuppone quindi anche la coabitazione.



Per accertare la stabile convivenza l'ufficiale d'anagrafe non può limitarsi a "prendere atto" della dichiarazione di cui all'art. 13 (valutando solo l'elemento soggettivo), ma deve disporre anche accertamenti anagrafici finalizzati a verificare la coabitazione/convivenza.

COABITAZIONE E CONVIVENZA

La **coabitazione** è la condizione di chi vive nella stessa unità abitativa. E' un concetto tipico dell'ordinamento anagrafico: la coabitazione è la condizione che accomuna i due istituti della famiglia anagrafica (art. 4 d.P.R. n. 223/1989) e della convivenza anagrafica (art. 5 d.P.R. n. 223/1989).

La **convivenza**, pur implicando anche la coabitazione, rappresenta invece una sorta di fusione e condivisione, anche e soprattutto di natura sentimentale e affettiva.

ACCERTAMENTO STABILE CONVIVENZA

In presenza della dichiarazione che due persone sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, l'ufficiale d'anagrafe provvede entro due giorni alla registrazione anagrafica, come in ogni caso di dichiarazione anagrafica. (art. 5 D.L. n. 5/2012 c.d. residenza in tempo reale).

Dopo la dichiarazione e il provvedimento di iscrizione entro due giorni, seguirà la fase istruttoria.

ACCERTAMENTO STABILE CONVIVENZA

Di norma nella fase istruttoria si accerta la sussistenza della dimora abituale;

nel caso della convivenza di fatto si deve accertare la stabile convivenza (che include anche il concetto di dimora abituale), secondo i riferimenti espressi dal legislatore agli artt. 4 e 13 del d.P.R. n. 223/1989.

Si ritiene necessario l'accertamento della stabile convivenza anche nel caso in cui due persone, costituenti famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi, intendano costituire una Convivenza di Fatto

ACCERTAMENTO STABILE CONVIVENZA

Riepilogando

Affinché si configuri l'istituto giuridico dei "conviventi di fatto" sono necessari due elementi:

Elemento soggettivo: la dichiarazione di due persone maggiorenni (dichiarazione di entrambe le parti), unite stabilmente da legami affettivi di coppia. Per ovvi motivi tale elemento non è accertabile

Elemento oggettivo: la stabile convivenza, che deve essere accertata. Per tale accertamento l'ufficiale d'anagrafe dovrà avvalersi degli strumenti giuridici messi a disposizione dall'ordinamento anagrafico.

Il richiamo all'art. 13, comma 1 lett. b) del regolamento anagrafico comporta inoltre un'altra rilevante conseguenza dal punto di vista del procedimento finalizzato all'accertamento della stabile convivenza



18 del D.P.R. N. 223/1989

Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica

- 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.*
- 2.*

In pratica:

La convivenza di fatto si istituisce con una dichiarazione resa **da ciascuno dei due componenti la coppia**, stante il richiamo esplicito all'art. 13 che si riferisce a sua volta all'art. 6 d.P.R. n. 223/1989;

La dichiarazione si configura sostanzialmente come una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che potrebbe avere la seguente forma:

In pratica:

Oggetto della dichiarazione:

1) costituzione di una convivenza di fatto

2) dichiarazione relativa all'esistenza di un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale


3) dichiarazione relativa alla insussistenza di cause ostative alla convivenza di fatto (rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile) **rispetto ad altri soggetti o tra gli stessi conviventi**

In pratica:

Presentazione della dichiarazione: stesse modalità previste per le altre dichiarazioni anagrafiche:

- a) presentazione diretta allo sportello;
- b) invio per posta raccomandata
- c) invio telematico.


Quest'ultima possibilità è corretta se risulta soddisfatta una delle seguenti condizioni:



- ✓ **dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata** e trasmessa a mezzo posta elettronica o pec;
- ✓ **dichiaranti identificati dal sistema informatico** con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
- ✓ copia della **dichiarazione recante le firme autografe** e le copie dei **documenti d'identità** dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse **tramite posta elettronica semplice o pec**;


In pratica:

La presentazione della suddetta dichiarazione determina l'avvio di **un procedimento anagrafico** soggetto alle disposizioni c.d. del **“cambio di residenza in tempo reale”**,



tempistiche e principi di cui agli artt. 18, 18-bis e 19 del D.P.R. n. 223/1989.

- Registrazione entro **due giorni lavorativi**
- Istruttoria entro i 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione



Nel corso della fase istruttoria del procedimento, l'ufficiale d'anagrafe dovrà verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi, facendo eventualmente ricorso al preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 in caso di:

- a) Mancanza del requisito oggettivo della coabitazione
- b) Presenza di una causa ostativa alla convivenza

Per quanto concerne invece il requisito soggettivo (legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale) è sufficiente la dichiarazione.



Non è possibile alcuna verifica del requisito soggettivo

LE CONVIVENZE DI FATTO: UNA NUOVA “POSIZIONE ANAGRAFICA”

L'anagrafe della popolazione costituisce una raccolta sistematica delle posizioni relative a:

- singoli individui (AP5)
- famiglie (AP6)
- convivenze (AP6A)

La gestione oggi è quasi completamente informatizzata, ma in molti piccoli comuni esiste ancora lo schedario cartaceo.

Dopo il subentro in ANPR, la gestione delle posizioni anagrafiche dovrà essere esclusivamente in formato elettronico.


Come registrare allora le “convivenze di fatto”




LE CONVIVENZE DI FATTO: UNA NUOVA “POSIZIONE ANAGRAFICA” ???

Il Ministero dell'Interno con Circolare n. 7 del 1 giugno 2016 ha fornito le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto precisando solo che si deve procedere a “registrare nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali” il contratto di convivenza eventualmente stipulato.

Non è stata prevista l'istituzione di una nuova “scheda anagrafica” relativa alle convivenze di fatto



Nel silenzio della norma e delle istruzioni ministeriali si intendono applicabili i principi della legge e del regolamento anagrafico



LA CERTIFICAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO: I PRINCIPI ANAGRAFICI

ART. 33 D.P.R. n. 223/1989


1. *L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.*

2. **Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici**, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.



CERTIFICAZIONE:

- ❖ Convivenza di fatto
- ❖ Contratto di convivenza



LA CERTIFICAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO

Il certificato / attestazione della convivenza di fatto dovrà avere questo contenuto

- 1) Dati anagrafici dei conviventi di fatto
- 2) Vincolo (“convivente di fatto di
- 3) Data istituzione convivenza di fatto (se richiesto dall’interessato)
- 4) - Estremi contratto di convivenza
(data e luogo della stipula, data ed estremi della comunicazione da parte del professionista)
oppure
- Attestazione dell’assenza registrazione anagrafica del contratto di convivenza

LA CERTIFICAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO

In caso di richiesta di attestazione anagrafica pregressa, c.d. “certificazione storica” della convivenza di fatto, ai dati di cui ai punti precedenti, su richiesta dell’interessato, si potrà indicare anche:

- la data di cessazione della convivenza di fatto
- la data di risoluzione del contratto
(se comunicato e registrato in anagrafe)

LA CERTIFICAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO



ART. 1 comma 55
Legge 20/05/2016 n. 76



Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

ART. 35 D.P.R. n. 223/1989: “Contenuto dei certificati anagrafici”

1. *I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio.*

2.

3.

4. *Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia **certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.***



CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE:

- ❖ Convivenza di fatto pregressa
- ❖ Contratto di convivenza pregresso

LA CERTIFICAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO

Facsimile Informazioni aggiuntive da riportare nelle schede individuali e nelle schede di famiglia:

“Con dichiarazione resa in data(Cognome e nome) e (Cognome e nome) hanno costituito una convivenza di fatto ai sensi degli artt. 36 e seguenti della legge 21/05/2016 n. 76”


“”Convivente di fatto con” (CVF)

**PER QUANTO ATTIENE ALLA CERTIFICAZIONE
SI SUGGERISCE DI PREVEDERE UNA CERTIFICAZIONE A SE STANTE
RELATIVA ALLA “SOLA” CONVIVENZA DI FATTO.**

DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO

Le nuove disposizioni prevedono in capo ai conviventi una serie di diritti e di doveri di varia natura.

La consapevolezza del contenuto e della titolarità di tali diritti spetta ai conviventi.



Non si esclude che gli interessati possano rivolgersi all'ufficiale d'anagrafe per avere informazioni e conoscerne le implicazioni.

ATTENZIONE ALLE INFORMAZIONI CHE SI
FORNISCONO.

RICORDIAMOCI DEI LIMITI DELLE NOSTRE
COMPETENZE E DELLE NOSTRE RESPONSABILITA'



DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI DI FATTO

- ✓ I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
- ✓ In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
- ✓ Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- ✓ La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone

DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI DI FATTO

- ✓ Permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione
- ✓ Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare
- ✓ Obbligo di mantenimento o alimentare
- ✓ Diritti nell'attività di impresa
- ✓ Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Comma 50. *I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.*

Comma 51. *Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Comma 52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli [articoli 5 e 7](#) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEL CONTRATTO
DI CONVIVENZA


**Circolare del Ministero dell'Interno
n. 7 del 1 giugno 2016**

*“La registrazione del contratto di convivenza costituisce invece un **adempimento nuovo**, che l’ordinamento ha configurato quale base giuridica della opponibilità ai terzi.”*


LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 7/2016 ha altresì precisato che si deve procedere a:

1) *“registrare nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista”;*



Valgono le considerazioni già effettuate in merito alla certificazione delle convivenze di fatto



LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Una possibile annotazione da riportare nelle schede individuali e nelle schede di famiglia:

“Con atto in data depositato presso il notaio ... del Distretto Notarile di(oppure “presso l’avvocato dell’Ordine degli Avvocati di (Cognome e nome) e (Cognome e nome) hanno stipulato contratto convivenza ai sensi degli artt. 50 e seguenti della legge 21/05/2016 n. 76”



TALE ANNOTAZIONE DOVREBBE ESSERE RIPORTATA “A RICHIESTA” NELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA CONVIVENZA DI FATTO

FACSMILE CERTIFICATO DI CONVIVENZA

COMUNE DI

Certificato di convivenza di fatto

(Art. 1 comma 36 legge 20 maggio 2016, n. 76)

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE CERTIFICA

risultare da questa Anagrafe della Popolazione Residente la seguente

Convivenza di fatto

Nome, Cognome, Nato/a a XXXXX il 00/00/0000, CF

e

Nome, Cognome, Nato/a a XXXXX il 00/00/0000, CF

costituiscono una Convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76, a seguito di dichiarazione resa all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di in data

In caso di stipula di contratto di convivenza: "Con atto in data depositato presso il Notaio del Distretto Notarile di/ dell'Avvocato iscritto all'Ordine di, i conviventi di fatto Sig. e Sig.a hanno disciplinato i propri rapporti patrimoniali sottoscrivendo contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1 comma 50 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76."

Luogo,

L'Ufficiale d'Anagrafe

.....

REQUISITI FORMALI DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto di convivenza deve essere:


- ✓ redatto in forma scritta, a pena di nullità
- ✓ atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da:
 - Notaio
 - Avvocato
- ✓ dichiarazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico

COMUNICAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA AL COMUNE DI RESIDENZA

Il notaio o l'avvocato che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve trasmettere:

- Copia dell'atto, dichiarata conforme, al comune di residenza dei conviventi;
- Dichiarazione di conformità dell'atto alle norme imperative e all'ordine pubblico;

entro 10 giorni dalla formazione dell'atto/autentica



**Il richiamo agli artt. 5 e 7 d.P.R. n. 223/1989
non è corretto !**

L'art. 5 disciplina infatti le convivenze anagrafiche:

“Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune”

**Il richiamo agli artt. 5 e 7 d.P.R. n. 223/1989
non è corretto !**

L'art. 7 a sua volta disciplina i motivi di iscrizione anagrafica:

“L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita,....

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ... nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune).

IL CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Comma 53 *Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'**indirizzo** indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.*

Il contratto può contenere:

*a) l'indicazione della **residenza**;*

*b) le **modalità di contribuzione** alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;*

*c) il **regime patrimoniale della comunione dei beni**, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.*

IL CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Comma 54 *Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.*

Comma 56 *Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.*

LA NULLITA' DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA


Comma 57 *Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:*

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;*
- b) in violazione del comma 36;*
- c) da persona minore di età;*
- d) da persona interdetta giudizialmente;*
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.*

LA NULLITA' DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

La verifica della validità del contratto è di competenza del professionista (avvocato o notaio) che lo redige o che autentica le sottoscrizioni.

Il comma 51 prevede in capo a tale professionista l'obbligo di attestarne ***“la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico”***.




In presenza di tale attestazione l'ufficiale d'anagrafe deve provvedere alla registrazione del contratto ricevuto, salvo procedere successivamente all'annullamento della registrazione in caso di impugnazione del contratto stesso da parte degli aventi diritto.

LA CONSERVAZIONE E L'ACCESSO AL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 7 del 1 giugno 2016 ha precisato che si deve procedere a:

2) *“assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio di copia del contratto”*



La conservazione del documento genera una problematica in merito all'esercizio del diritto di accesso agli atti.

Il terzo che voglia esercitare il diritto di accesso al contenuto del contratto di convivenza a chi può rivolgersi???

LA CONSERVAZIONE E L'ACCESSO AL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Se il Garante della Privacy non si esprimerà diversamente troveranno applicazione i principi generali di cui alla legge n. 241/1990

Legge n. 241/1990

Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso

Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "**diritto di accesso**", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;*
- b) per "**interessati**", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;*

LA CONSERVAZIONE E L'ACCESSO AL CONTRATTO DI CONVIVENZA

- c) per "**controinteressati**", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "**documento amministrativo**", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "**pubblica amministrazione**", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

LA CONSERVAZIONE E L'ACCESSO AL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Legge n. 241/1990

Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso


1. *Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo*

24.

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Comma 59 *Il contratto di convivenza si risolve per:*

- a) accordo delle parti;*
- b) recesso unilaterale;*
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;*
- d) morte di uno dei contraenti.*



LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA PER ACCORDO TRA LE PARTI

Comma 60 *La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere **redatta nelle forme di cui al comma 51**. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo **scioglimento della comunione** medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.*

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA PER RECESSO UNILATERALE

Comma 61 *Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il **professionista che riceve o che autentica l'atto** è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a **notificarne copia all'altro contraente** all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere **il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.***

**LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA
PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE TRA I CONVIVENTI O
TRA UN CONVIVENTE ED ALTRA PERSONA**

Comma 62 *...il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.*

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA PER MORTE DI UNO DEI CONTRAENTI

Comma 63 ...il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

.


LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Sia in caso di risoluzione del contratto per :

- accordo tra le parti
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile

**IL LEGISLATORE SI E' DIMENTICATO DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE
DEL PROFESSIONISTA DELLA RISOLUZIONE ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE.**

Tale lacuna è stata colmata dal Ministero dell'Interno con la Circolare n. 7/2016 laddove è stato precisato che:




REGISTRAZIONE ANAGRAFICA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

“Anche la successiva risoluzione del contratto di convivenza dovrà essere registrata – nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali – mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica, da parte del professionista, o della comunicazione, da parte dell’ufficiale dello stato civile.”



In base a queste istruzioni quindi nelle schede individuali (AP5) e di famiglia (AP6) dovranno essere previsti una serie di ulteriori informazioni:

- LUOGO DELLA RISOLUZIONE
- CAUSA DELLA RISOLUZIONE
- ESTREMI DELLA NOTIFICA
- DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFESSIONISTA *oppure*
- DATI IDENTIFICATI DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE



REGISTRAZIONE ANAGRAFICA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Alla registrazione della risoluzione l'ufficiale dovrà procedere nei casi in cui riceva uno dei seguenti atti:

- notifica da parte del professionista dell'intervenuta risoluzione per accordo delle parti (comma 59, lett. a), in combinato disposto con il comma 51);*
- notifica da parte del professionista dell'intervenuta risoluzione per recesso unilaterale (comma 59, lett. b, in combinato disposto con il comma 61);*
- comunicazione dell'ufficio di stato civile riguardante il matrimonio o l'unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed altra persona (comma 59, lett. c, in combinato disposto con l'art. 12 del regolamento anagrafico);*
- notifica da parte del professionista dell'intervenuta risoluzione per morte di una parte (comma 59, lett. d, in combinato disposto con il comma 63).*

LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto può estinguersi per:

- a) matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone
- b) decesso di un convivente
- c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio)
- d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione

LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In caso di cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione si ritiene rimangono comunque i requisiti / condizioni richiamate dall'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 relativamente alla "famiglia anagrafica".

Se la dichiarazione viene resa da una sola parte, l'ufficiale d'anagrafe dovrà comunicare all'altro convivente l'avvio del procedimento.

La dichiarazione resa dai conviventi determina l'avvio di un procedimento anagrafico di cancellazione della "convivenza di fatto" anch'esso soggetto alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 223/1989.



Grazie per l'attenzione



Enza Augelli e Silvia Cornetto